

REGOLAMENTO (CEE) N. 369/70 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 1970  
che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva <sup>(6)</sup>, e in particolare l'articolo 6,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2428/69 della Commissione, del 5 dicembre 1969, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva <sup>(7)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2428/69 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo unico*

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/69 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1471/69 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

L. LEVI SANDRI

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

<sup>(5)</sup> GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.

<sup>(6)</sup> GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 93.

<sup>(7)</sup> GU n. L 306 del 6. 12. 1969, pag. 7.

